



**Unione Giovani Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili di Torino**

# **SOCIETA' SEMPLICE E TRUST**

## **Due strumenti a confronto**

**Dott. Stefano Vitagliano**



## 1. PANORAMICA DI CONFRONTO

- Società semplice e trust sono due strumenti giuridici correntemente utilizzati nell'ambito dell'implementazione di schemi di protezione patrimoniale, passaggio generazione e riorganizzazioni societarie o di gruppi societari;
- Si presentano, tuttavia, quali strumenti differenti sotto il profilo strutturale, delle funzioni assolvibili e regolamentativo.
- Sostanziali differenze emergono inoltre con riferimento ai profili fiscali, sia nell'ambito delle fiscaltà diretta ed indiretta sia con riferimento all'imposta sulle successioni e donazioni.
- Non sono strumenti tra loro alternativi, entrambi sono funzionali nell'ambito delle pianificazioni patrimoniali ed eventualmente possono essere utilizzati in combinazione tra loro.



## 1. PANORAMICA DI CONFRONTO

FATTISPECIE	SOCIETA' SEMPLICE	TRUST
<b>Tipologia di bene gestibile</b>	Liquidità Immobili Partecipazioni	Qualsiasi
<b>Durata</b>	Potenzialmente illimitata	Legge regolatrice (90 anni sulla base del 2645-ter)
<b>Titolarità dei beni</b>	Società	Trustee
<b>Segregazione patrimoniale</b>	Limitata	Totale
<b>Governance</b>	Organo amministrativo	Trustee
<b>Reversibilità</b>	Si	No
<b>Adempimenti contabili</b>	No	Si
<b>Adempimenti fiscali</b>	In capo ai soci	In capo a trustee e beneficiari



## 1. PANORAMICA DI CONFRONTO

FATTISPECIE	SOCIETA' SEMPLICE	TRUST
<b>Monitoraggio fiscale</b>	No	Si (Trustee/Beneficiari)
<b>Obbligo di tenuta delle scritture contabili</b>	No	Si
<b>Obbligo di bilancio annuale</b>	No	Rendiconto
<b>Tassazione dividendi percepiti</b>	Per trasparenza (Si applica il regime proprio dei soci)	Dipende dalla tipologia di trust
<b>Capital gain</b>	Imposta sostitutiva del 26%	Imposta sostitutiva del 26%
<b>Passaggio generazionale</b>	Quote in successione Subentro degli eredi o diritto di liquidazione	Attribuzione ai Beneficiari al termine del trust



## 1. PANORAMICA DI CONFRONTO

FATTISPECIE	SOCIETA' SEMPLICE	TRUST
<b>Fiscalità diretta</b>	Redditi imputati per trasparenza ai soci.	Distinzione tra trust <u>trasparente</u> o <u>opaco</u> , <u>residente</u> o non <u>residente</u> .
<b>Fiscalità indiretta, imposta di successione e donazione</b>	Ordinaria sul valore del patrimonio. <u>Dubbia applicabilità</u> dell'articolo 3, comma 4-ter D.lgs. 346/1990	Prelievo dovuto all'atto di trasferimento dei beni dal Trustee ai Beneficiari. <u>Applicabile</u> l'articolo 3, comma 4-ter D.lgs. 346/1990.



## 2. EFFICACIA SEGREGATIVA, LA SOCIETA' SEMPLICE

La società semplice è titolare di un patrimonio autonomo rispetto a coloro che rivestono la qualifica di soci, ciò a tutela delle esigenze dei creditori sociali.

«Anche le società di persone sono, come noto, dotate di una propria soggettività giuridica: costituiscono cioè un distinto centro di interessi, dotato di una sua propria sostanziale autonomia» (Cass. civ. n.123/2013)

### Autonomia patrimoniale imperfetta

In prima battuta è la società che risponde, per mezzo del suo patrimonio, delle proprie obbligazioni sociali.

Di tali obbligazioni rispondono, **illimitatamente e personalmente** anche tutti i soci

Possibilità di prevedere che i soci che non abbiano agito in nome e per conto della società assumano **responsabilità limitata**. Rivalsa dei creditori sociali unicamente nei confronti dei soci **illimitatamente responsabili**.



## 2. EFFICACIA SEGREGATIVA, LA SOCIETA' SEMPLICE

**Articolo 2270 c.c.** «*Il creditore particolare del socio, finché dura la società, può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest'ultimo nella liquidazione...il creditore particolare del socio può inoltre chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore*»

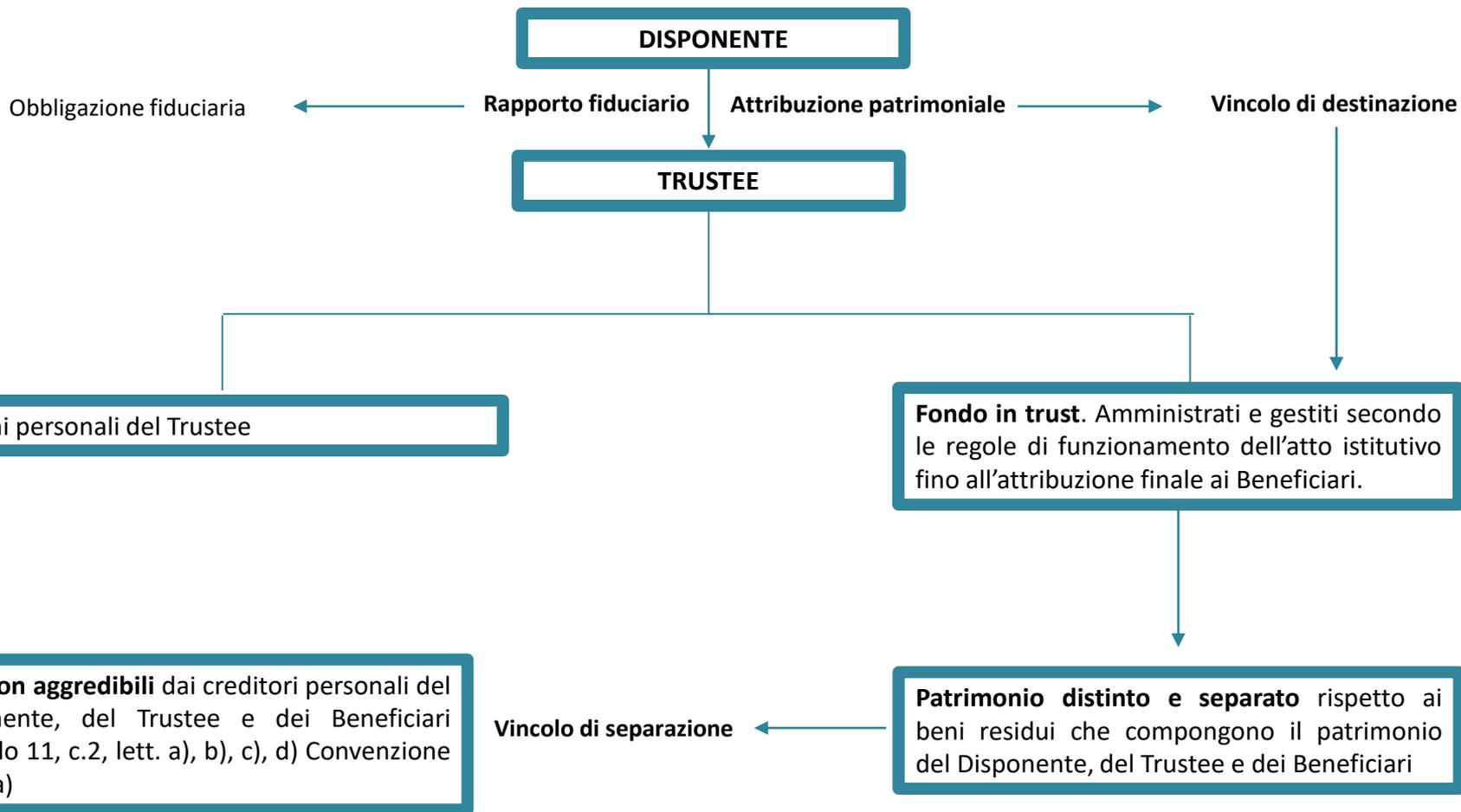
**Impignorabilità della quota di società semplice** (Cass. 7.11.2002 n.15605)

**Diritto del creditore particolare del socio di chiedere, in ogni tempo, la liquidazione della quota.** Ottenuta la liquidazione il socio viene escluso di diritto dalla società (Articolo 2288 c.c.). Alternativa la liquidazione della società stessa.

Disposizione pattizia di libera trasferibilità della partecipazione con il solo consenso di cedente e cessionario, anche in presenza di un diritto di prelazione in favore degli altri soci. Potrebbe comportare il **rischio di rendere ammissibile l'espropriazione forzata della partecipazione.**



## 2. EFFICACIA SEGREGATIVA, IL TRUST





### 3. GOVERNANCE, LA SOCIETA' SEMPLICE

«...per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, **salvo patto contrario**, gli altri soci.» (Articolo 2267 c.c.)

#### TESI 1

L'incarico di amministratore **non può** essere attribuito ad un soggetto che non rivesta la qualifica di socio

L'amministratore terzo rispetto alla società **non potrebbe rispondere illimitatamente per le obbligazioni sociali** stante l'assenza della qualifica di socio.

#### TESI 2

L'incarico di amministratore **può** essere attribuito ad un soggetto estraneo e non socio. (Tribunale di Roma, Decreto n.4971/2021)

L'amministrazione della società semplice può essere affidata anche ad una **persona giuridica**. (Comitato Triveneto dei Notai, Massima O.A.1.)

**Dissociazione tra la figura di socio e quella di amministratore**



## 2. GOVERNANCE, IL TRUST

DISPONENTE

Obbligazione fiduciaria

Rapporto fiduciario

Attribuzione patrimoniale

Vincolo di destinazione

TRUSTEE

Soggetto, **persona fisica o giuridica**, al quale vengono trasferiti i beni in trust, con i relativi diritti, con l'obbligo di **gestirli ed amministrarli** a favore dei Beneficiari e/o per lo scopo delineato nell'atto istitutivo.

Il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di **amministrare, gestire o disporre** dei beni in conformità alle disposizioni del trust e della legge regolatrice (Articolo 2, lett. c) Convenzione de l'Aja)

Il trustee ha la **capacità di agire in giudizio** ed essere citato in giudizio o di comparire in qualità di trustee davanti ad un notaio od altra persona che rappresenti un'autorità pubblica. (Articolo 11 Convenzione de l'Aja)

Il trustee avrà facoltà di richiedere l'iscrizione nella sua qualità di trustee o in qualsiasi altro modo che rilevi l'esistenza del trust.



## 2. GOVERNANCE, IL TRUST

### TRUSTEE

#### Doveri ed obblighi

- Rispettare le disposizioni dell'atto istitutivo e della legge regolatrice;
- Amministrare con prudenza e diligenza il Fondo in Trust;
- Assumere, personalmente, nei confronti dei terzi, le obbligazioni riguardanti il trust;
- Mantenere separati i beni in trust dai propri beni;
- Astenersi dal compiere atti gestori in conflitto di interessi;
- Agire nell'interesse dei Beneficiari;
- Rendicontare l'attività svolta e l'andamento della gestione.

#### Poteri

- Godere e disporre dei beni in trust;
- Delegare a terzi parte delle proprie mansioni;
- Rappresentare in giudizio il trust;
- Effettuare investimenti in conformità alle finalità o allo scopo del trust;
- Disporre della liquidità depositata presso i conti correnti bancari;
- Disporre delle proprietà immobiliare eventualmente disposte in trust;
- Contrarre prestiti e dare garanzie in favore dei Beneficiari;
- Stipulare contratti assicurativi.



### 3. PASSAGGIO GENERAZIONALE, LA SOCIETA' SEMPLICE

Il trasferimento delle partecipazioni può avvenire

Inter vivos

«Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, **se non è convenuto diversamente**» (Articolo 2252 c.c.)

Possibile prevedere clausole nei patti sociali volte a facilitare la circolazione delle quote. Possibile derogare alla regola dell'unanimità in favore del principio maggioritario ovvero del mero consenso di cedente e cessionario. Possibile inoltre escludere il diritto di prelazione in favore degli altri soci.

Mortis causa

«**Salvo contraria disposizione del contratto sociale**, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono **liquidare la quota** agli eredi, a meno che preferiscano **sciogliere la società** ovvero **continuarla con gli eredi** stessi e questi **acconsentano**» (Articolo 2284 c.c.)

Possibile prevedere clausole nei patti che impongano lo scioglimento della società al verificarsi dell'evento morte di uno dei soci con annesso diritto alla liquidazione della quota in favore degli eredi. Possibile prevedere che l'impegno a proseguire la società sussista **solo con talune categorie di eredi**.



### 3. PASSAGGIO GENERAZIONALE, IL TRUST

Si ricorre al trust, ai fini del passaggio generazionale tipicamente di aziende o partecipazioni sociali, nei casi in cui:

L'imprenditore ha individuato il successore e desidera definire tempi, modalità e condizioni del passaggio

L'imprenditore ha individuato il successore ma:

Per età o condizioni di salute non è ritenuto capace di gestire i beni trasmessi

Per carattere o attitudini non è ritenuto capace di gestire i beni trasmessi o è disinteressato rispetto ad essi

L'imprenditore ha individuato più successori ma:

Ne preferisce uno solo

Uno solo è interessato

Vuole evitare conflitti tra essi

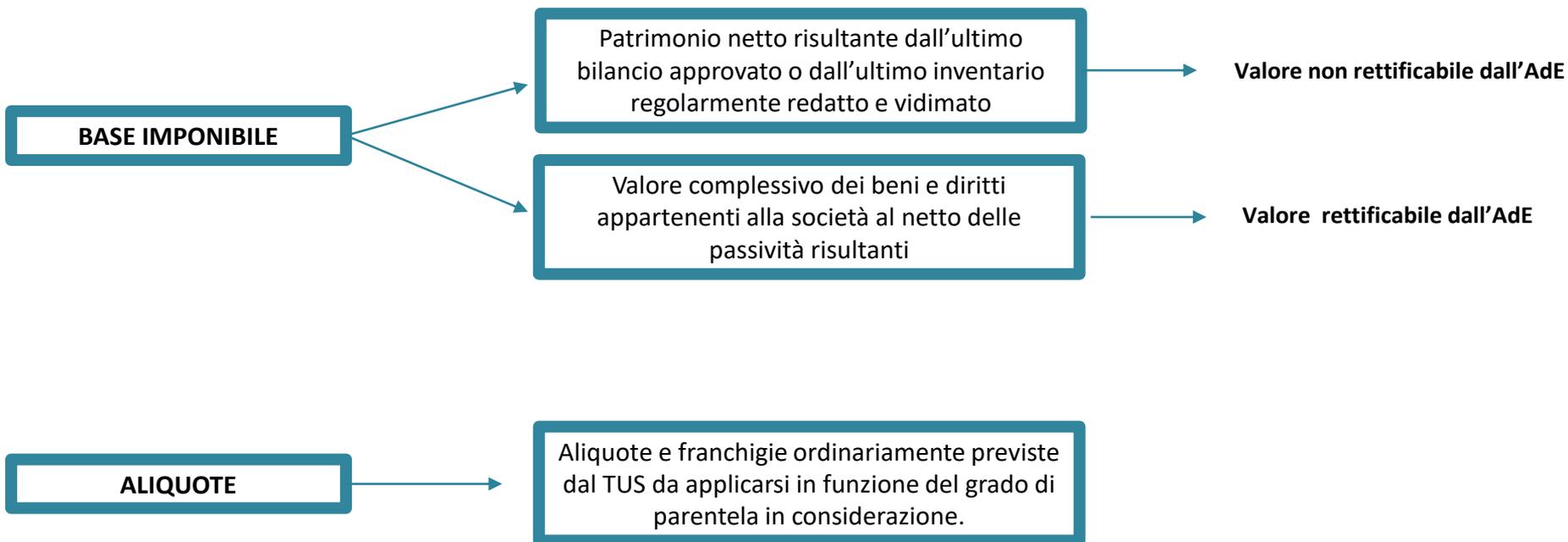
L'imprenditore non ha successori e vuole imprimere una destinazione ai suoi beni

Per mezzo del trust l'imprenditore è in grado di assicurare continuità all'azienda. In tal senso lo strumento presenta maggior efficacia rispetto ad altri strumenti. Contemporaneamente viene conseguito l'effetto segregativo.



## 4. IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE, LA SOCIETA' SEMPLICE

Articolo 16 D.lgs. 346/1990: imposizione ordinaria prevista dal TUS in materia di donazioni e successioni



Per la valorizzazione dei diritti immobiliari è possibile applicare il criterio della c.d. «valutazione automatica» di cui all'articolo 34, comma 5 TUS. Non sono quindi suscettibili di rettifica i valori immobiliari determinati sulla base della rendita catastale rivalutata (Agenzia delle Entrate, Risposta n.5/2021)



## 4. IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE, LA SOCIETA' SEMPLICE

**Articolo 3, comma 4-ter D.lgs. 346/1990:** esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni ai trasferimenti di quote sociali detenute in società di persone e in società di capitali attuati in favore dei discendenti e del coniuge

I destinatari del trasferimento devono essere il coniuge o i discendenti del dante causa

Nel caso di trasferimento di partecipazioni in società di persone non è richiesto il requisito del controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, n.1 c.c.

I beneficiari del trasferimento devono proseguire l'esercizio dell'attività d'impresa per almeno 5 anni dalla data del trasferimento

L'impegno alla prosecuzione deve essere espressamente reso dagli aventi causa

**Articolo 3, comma 4-ter D.lgs. 346/1990:** applicabilità al trasferimento di partecipazioni in una società semplice

Tesi della necessaria prosecuzione dell'attività d'impresa

**NO**

Tesi del beneficiario partecipa alla gestione

**NO**

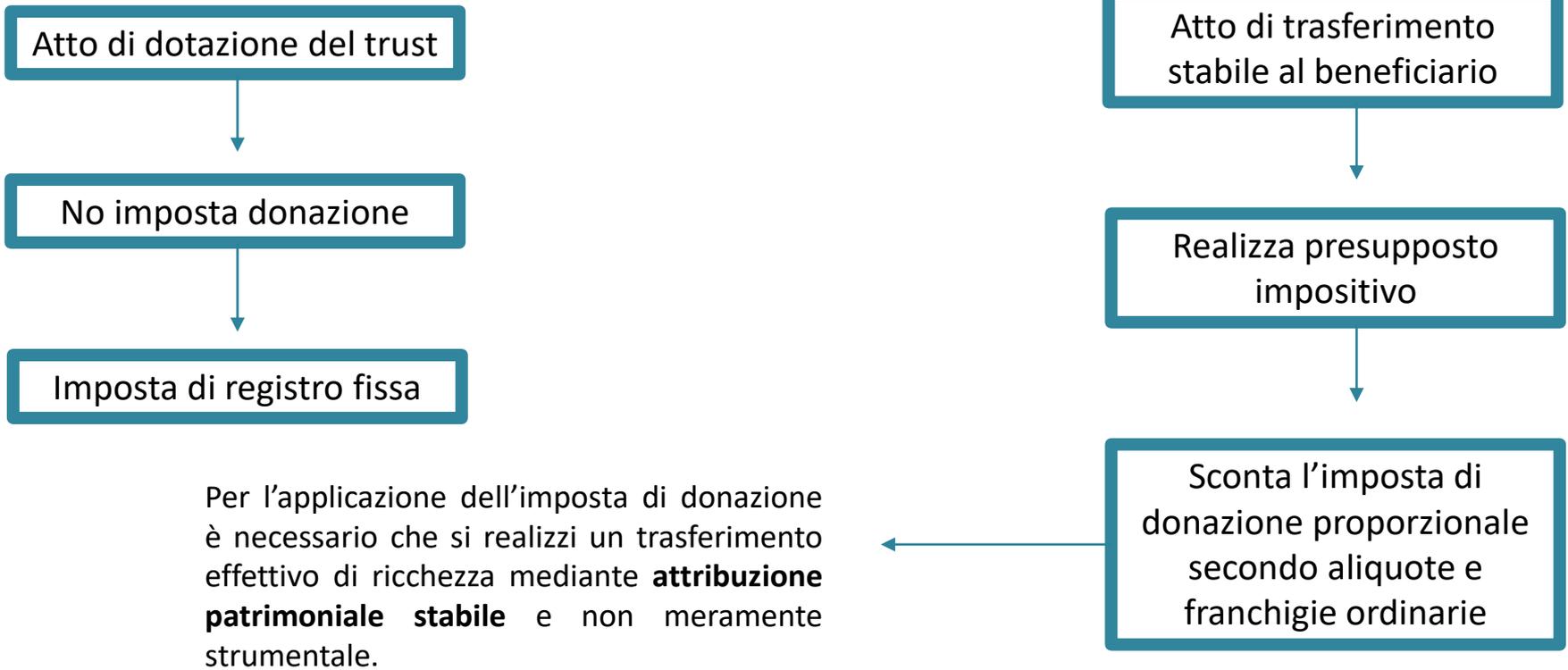
Tesi della mera detenzione

**SI**



## 4. IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE, IL TRUST

**Circolare 34/E - 2022:** la dotazione del trust **non integra di per sé un trasferimento imponibile ai fini dell'imposta di successione**, bensì rappresenta un atto generalmente neutro, che non dà luogo ad un trapasso di ricchezza suscettibile di imposizione indiretta, per cui si deve fare riferimento non già alla indeterminata nozione di utilità economica della quale il costituente destinando, dispone, ma a quella **di effettivo arricchimento patrimoniale del beneficiario**.





## 4. IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE, IL TRUST

BENE IN TRUST	TUS	BASE IMPONIBILE
<b>Immobili</b>	Articolo 14	Valore venale Valutazione automatica
<b>Azienda</b>	Articolo 15	Valore dei beni che la compongono (no avviamento) Valori di bilancio
<b>Quote societarie</b>	Articolo 16	In presenza di bilancio o inventario: valori di bilancio In assenza di bilancio o inventario: valori reali
<b>Rendite o pensioni</b>	Articolo 17	Rendita a tempo indeterminato: annualità * coefficiente Rendita a tempo determinato: valore attuale dell'annualità calcolato al saggio di interesse legale Rendita vitalizia: annualità * coefficiente DPR 131/86
<b>Crediti</b>	Articolo 18	Fruttiferi: importo + interessi maturati Infruttiferi: valore attuale al saggio di interesse legale

**ALIQUOTE**

Aliquote e franchigie  
ordinariamente previste dal  
TUS da applicarsi in funzione  
del grado di parentela in  
considerazione.

**Ai fini dell'esenzione di cui  
all'articolo 3, comma 4-ter  
TUS il termine iniziale per la  
verifica del requisito  
temporale decorrerà  
dall'attribuzione ai Beneficiari**



## 5. CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI, LA SOCIETA' SEMPLICE

La via naturale al fine di creare una holding di partecipazioni è quella del conferimento delle stesse operato da parte di persone fisiche.

### Articolo 177, comma 2 TUIR

La disposizione si fonda sul **comportamento contabile** assunto dalla società conferitaria, comportamento che, nel caso della società semplice, **non è desumibile** in assenza di una contabilità sociale.

Il regime di c.d. «realizzo controllato», benché possa ritenersi applicabile, seppur con dubbi, ai soggetti in contabilità semplificata, **non può ritenersi applicabile alla società semplice**, priva di contabilità.

### Articolo 9 TUIR

**Imposta sostitutiva del 26%** tra il valore di mercato ed il costo fiscalmente riconosciuto. **Non abusiva** prodromica rivalutazione con assolvimento imposizione sostitutiva del 16%.

Medesimo regime si applica alle operazioni di **fusione e scissione** di società semplici effettuate nei confronti di società di capitali o di persone esercenti attività commerciale.

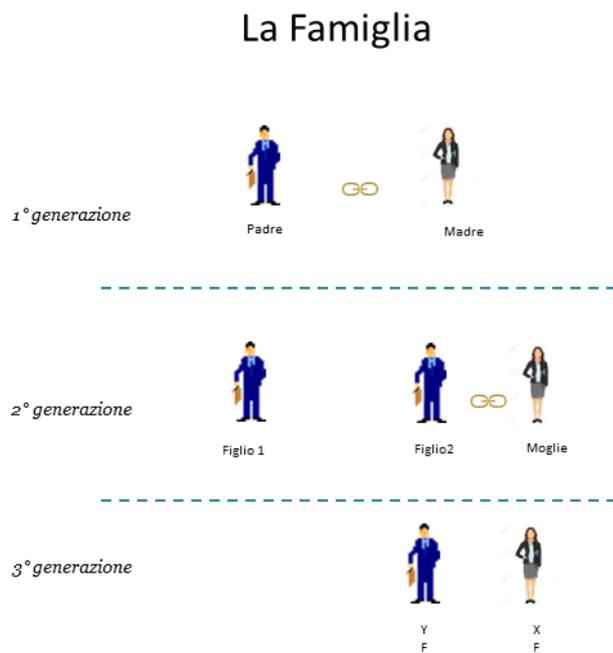
Conferimento realizzativo sulla base del valore normale determinati ai sensi del comma 4, lett. b) «*in proporzione al valore del patrimonio netto della società o dell'ente...*»

Sebbene autorevole dottrina (Studio Notariato 29-2021/T) ritenga che si possa prendere a riferimento il valore contabile del patrimonio netto, **parrebbe più appropriata una valorizzazione al valore effettivo**.

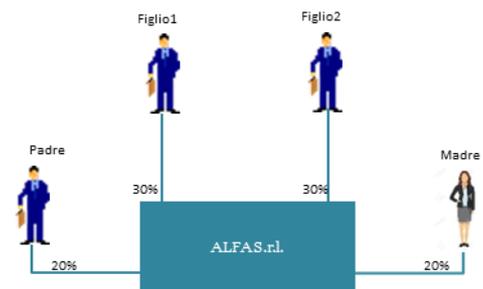


## 6. CASE HISTORY, LA SOCIETA' SEMPLICE

### Struttura iniziale



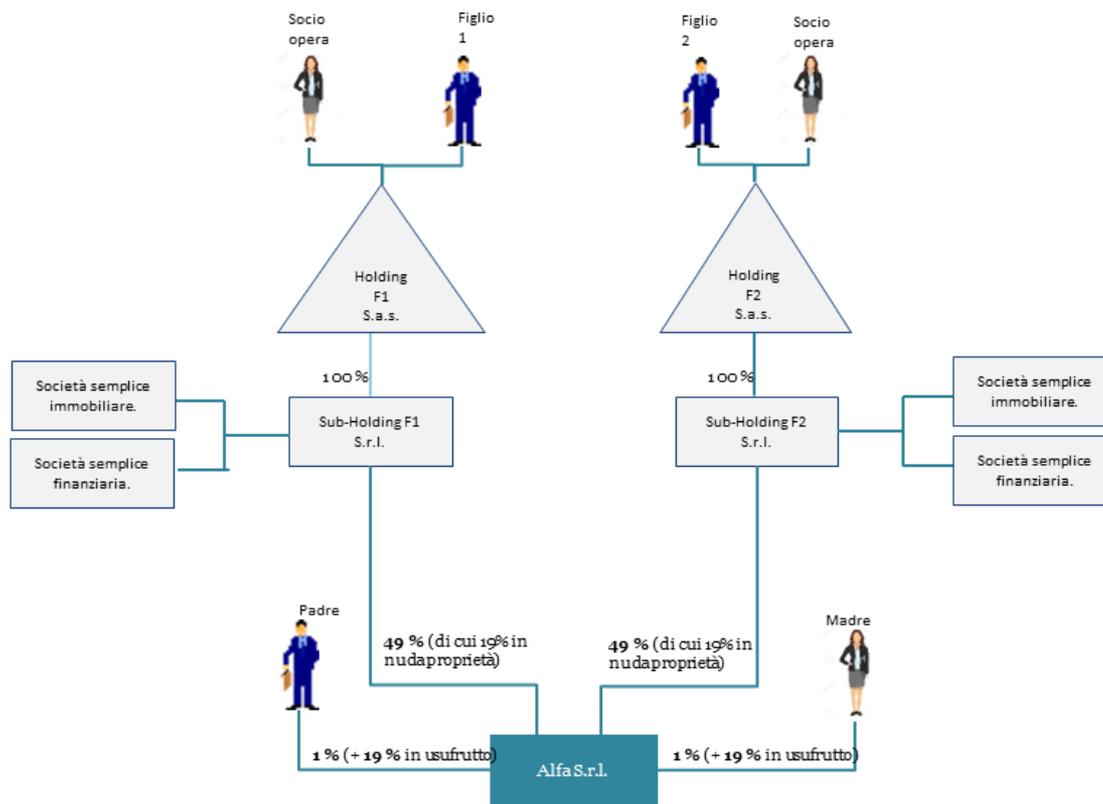
### Le partecipazioni sociali in Alfa S.r.l.





## 6. CASE HISTORY, LA SOCIETA' SEMPLICE

### Struttura finale

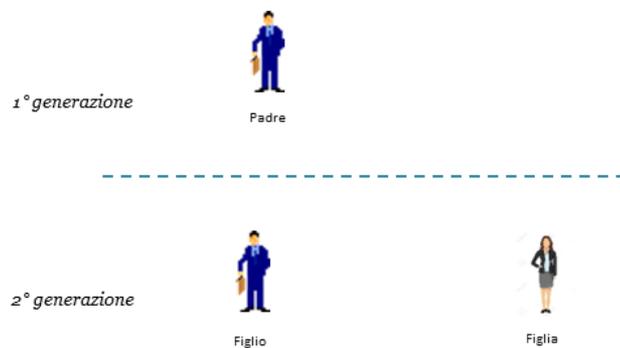




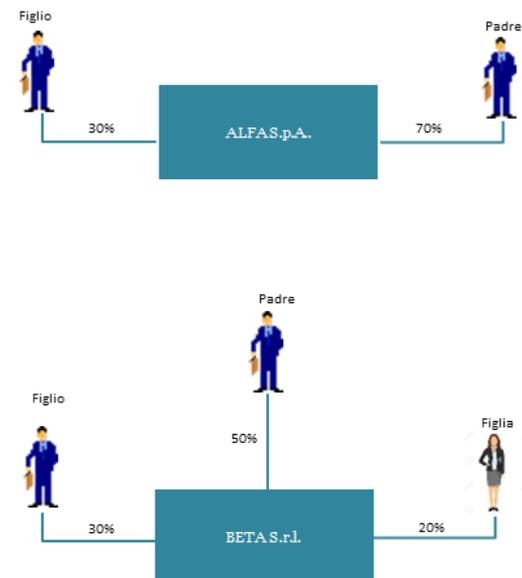
## 7. CASE HISTORY, IL TRUST

### Struttura iniziale

#### La Famiglia



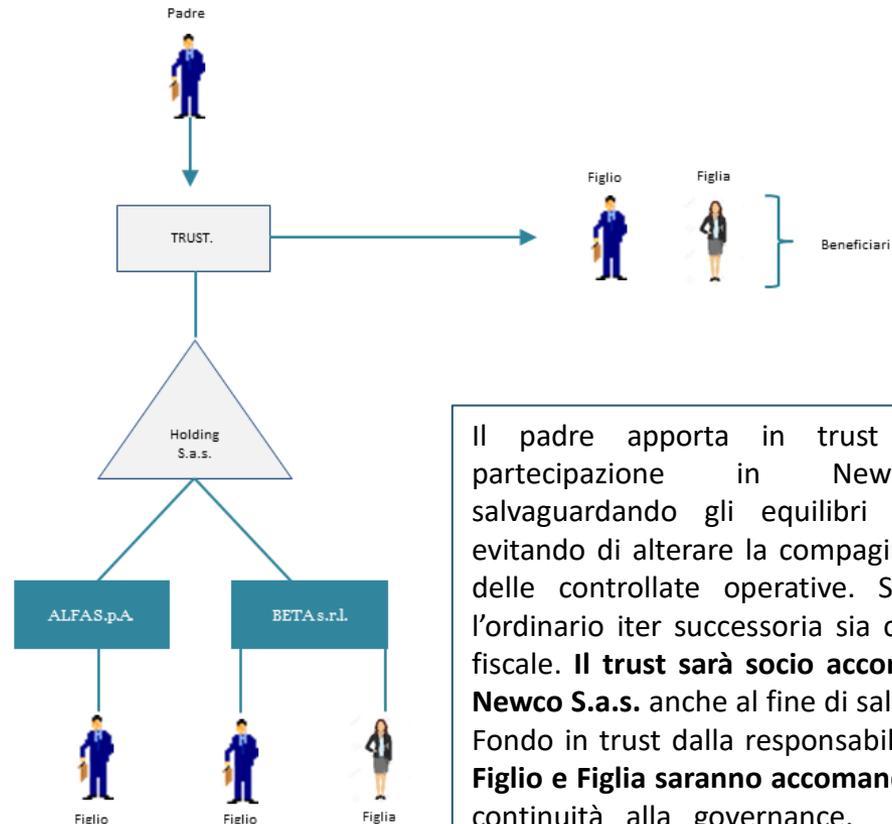
#### Le partecipazioni sociali



## 7. CASE HISTORY, IL TRUST

### Struttura finale

Il conferimento delle partecipazioni in favore di Holding S.a.s. effettuato dai soci persone fisiche avverrebbe ai sensi dell'articolo **177, comma 2 TUIR**. La disposizione si ritiene applicabile «...*alle società di capitali residenti ed alle società ed enti residenti nel territorio dello Stato ed esercenti attività commerciale.*» L'attività esercitata da Holding S.a.s. dovrà rientrare in una delle categorie di cui all'articolo 55 TUIR.



Il padre apporta in trust la propria partecipazione in Newco S.a.s. salvaguardando gli equilibri familiari ed evitando di alterare la compagine societaria delle controllate operative. Si evita così l'ordinario iter successoria sia civilistico che fiscale. **Il trust sarà socio accomandante di Newco S.a.s.** anche al fine di salvaguardare il Fondo in trust dalla responsabilità illimitata. **Figlio e Figlia saranno accomandatari** dando continuità alla governance. L'operazione beneficia dell'esenzione di cui all'articolo 3, comma 4-ter TUS.